



REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO INTEGRATO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

21 del 16.03, 2006

INDICE

	pagine
<i>Premessa</i>	4
<i>TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE</i>	5
Articolo 1 - Oggetto; competenze e limiti del Regolamento	5
Articolo 2 - Definizioni	5
Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti	7
Articolo 4 - Esclusioni.....	8
Articolo 5 - Finalità del regolamento	9
Articolo 6 - Competenze del Comune	10
Articolo 7 - Ambiti ottimali di raccolta	11
Articolo 8 - Divieti ed obblighi generali.....	11
<i>TITOLO 2 - LE MODALITÀ DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO PER GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DELLE DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTI E PROMUOVERNE IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO</i>	13
Articolo 9 - Flussi di rifiuto raccogliibili	13
Articolo 10 - Canalizzazione dei flussi; organizzazione del servizio di raccolta e conferimento ..	14
Articolo 10 bis Piazzole ecologiche.....	14
Articolo 11 - Disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti (beni durevoli, rifiuti sanitari, veicoli a motore, oli e grassi vegetali e animali esausti, beni in polietilene).....	18
Articolo 12 - Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani	18
prima di inviarli al recupero e allo smaltimento	18
Articolo 13 - Estensione e frequenze del servizio di raccolta.....	19
Articolo 14 - Trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti	20
Articolo 15 - Campagne di sensibilizzazione e informazione	20
Articolo 16 - Ordinanze e sistema sanzionatorio per il rispetto delle modalità di conferimento..	21
Articolo 17 - Obbligo di riciclaggio (o compostaggio). Commercializzazione dei residui recuperabili	21
Articolo 18 - Gestione dei rifiuti in centri commerciali integrati	21
<i>TITOLO 3 - DISPOSIZIONI NECESSARIE A OTTIMIZZARE LE FORME DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRIMARI DA IMBALLAGGIO IN SINERGIA CON ALTRE FRAZIONI MERCEOLOGICHE, FISSANDO STANDARD MINIMI DA RISPETTARE</i>	23
Articolo 19 - Definizioni e classificazioni.....	23
Articolo 20 - Obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio.....	24
Articolo 21 - Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio	24

TITOLO 4 - L'ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI.....	26
Articolo 22 - I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani.....	26
Articolo 23 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	27
TITOLO 5 - NORME PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI	28
Articolo 24 - Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli.....	28
Articolo 25 - Rifiuti sanitari, veicoli a motore	28
Articolo 26 - Rapporti con il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento	28
degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti	28
Articolo 27 - Rapporti con il Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.....	29
TITOLO 6 - LA GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI DI CARATTERE AMBIENTALE	30
Articolo 28 - Gestione dello spazzamento.....	30
TITOLO 7 - NORME PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI.....	31
Articolo 29 - Oneri dei produttori e detentori di rifiuti speciali	31
TITOLO 8 - ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO.....	32
Articolo 30 - Zone di effettuazione del servizio.....	32
TITOLO 9 - DIVIETI E SANZIONI.....	32
Articolo 31 - Divieti.....	32
Articolo 32- Sanzioni	33
TITOLO 10 - ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE.....	34
Articolo 33 - Abrogazioni.....	34

Premessa

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e assimilati con diritto di privativa, nelle forme e con le modalità previste dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Con il presente Regolamento si disciplina la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, garantendone la tutela igienico-sanitaria di tutte le fasi, stabilendo:

1. disposizione generali, definizioni e competenze del Regolamento (TITOLO 1);
2. le modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto (specificando le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento), per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne il riciclaggio e il recupero (TITOLO 2));
3. le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare (TITOLO 3);
4. l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (TITOLO 4);
5. norme per la gestione di particolari categorie di rifiuti (TITOLO 5)
6. norme per la gestione dello spazzamento e di altri servizi comunale di carattere ambientale (TITOLO 6)
7. norme per la gestione dei rifiuti speciali (TITOLO 7)
8. zone di effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti (TITOLO 8)
9. divieti e sanzioni (TITOLO 9)
10. le abrogazioni e le norme transitorie (TITOLO 10)

TITOLO 1 - DISPOSIZIONE GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Articolo 1 - Oggetto: competenze e limiti del Regolamento

1. Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 22/1997, e ad esso adegua ed unifica tutte le disposizioni precedenti in materia di gestione di rifiuti.
2. Esso ha per oggetto:
 - 1) norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento rifiuti;
 - 2) norme atte a determinare, fin dal conferimento, le modalità di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, a partire dalla differenziazione dei flussi per favorire il recupero di materia ed energia dal trattamento dei rifiuti e a favorire lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti pericolosi;
 - 3) norme per la determinazione delle modalità di gestione dei rifiuti da imballaggio stabilendo le modalità di raccolta che sono a carico del servizio pubblico (per gli imballaggi primari ed eventualmente secondari e terziari) e individuando obblighi a carico di ciascun operatore economico e modalità di pagamento da parte dei produttori e dei distributori (ai sensi dell'art. 36, comma 2, punto a) del D.Lgs 22/97);
 - 4) criteri per l'assimilazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani;
 - 5) norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
 - 6) stabilisce modalità e periodicità del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico e fornisce indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.

Articolo 2 - Definizioni

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate all'allegato A del D.Lgs 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Per produttore si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
3. Per detentore si intende il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
4. Per gestione si intende: la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e

degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

5. La raccolta è l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

6. Per raccolta differenziata si intende quella idonea a raggruppare i rifiuti urbani per flussi merceologicamente omogenei, a partire dalla frazione organica umida, destinati al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

7. Per smaltimento si intendono le operazioni previste all'allegato B del D.Lgs 22 / 97;

8. Per recupero si intendono le operazioni previste all'allegato C del D.Lgs 22 / 97;

9. Per spazzamento si intende l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;

10. Per stoccaggio si intendono le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di cui al punto D15 dell'allegato B al D.Lgs 22 / 97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C al D.Lgs 22 / 97;

11. Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno;
- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

1. Per bonifica si intende qualsiasi intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

2. Per messa in sicurezza si intende ogni intervento per il contenimento o

isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

3. Il combustibile da rifiuti è il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possiede caratteristiche specificate da apposite norme tecniche;

4. Il compost da rifiuti è il prodotto ottenuto dal compostaggio delle frazioni organiche preselezionate, nel rispetto di apposite norme tecniche.

5. Il Bacino d'utenza è l'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani.

6. L'Ente responsabile di Bacino è l'Ente cui è attribuito il compito di coordinare la gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale.

Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi;

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dai precedenti, assimilati ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), a seguito della loro individuazione ai sensi del Decreto di cui al comma 4 dell'art. 45 del Dlgs 22 / 97.

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs 22/97.
5. Sono rifiuti da imballaggio tutti gli imballaggi o materiali di imballaggio, rientranti nella definizione di rifiuto di cui all'art. 2, comma 1.
6. I rifiuti si dividono in:
 - a) riutilizzabili;
 - b) recuperabili
 - c) non recuperabili.

Articolo 4 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
 - a) i rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del DPR 185/64, e successive modificazioni e integrazioni
 - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare in materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - e) i materiali esplosivi in disuso.

Articolo 5 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento costituisce la cornice normativa entro la quale si svolgono le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti e agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.
2. Il Comune ha l'obbligo di perseguire:
 - a) la raccolta selezionata dei rifiuti riutilizzabili, individuandone le destinazioni di riutilizzo;
 - b) la raccolta differenziata dei rifiuti recuperabili, che vanno canalizzati in ordine di preferibilità:
 - b.1) verso il riciclaggio e il compostaggio, con recupero di materia;
 - b.2) verso il recupero energetico;
 - c) la raccolta dei rifiuti non recuperabili, da avviare a trattamento controllato .
3. Il Comune deve raggiungere e superare gli obiettivi minimi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani previsti dal D.Lgs 22/97.
4. Per quanto riguarda i rifiuti speciali e tossico nocivi i produttori sono tenuti ad uno smaltimento controllato a norma di legge, cercando di privilegiare le forme possibili di recupero.

Articolo 6 - Competenze del Comune

- 1 Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme previste dal D. Lgs. 267/2000.
2. Esso disciplina la gestione dei rifiuti urbani attraverso il seguente Regolamento, che stabilisce tra l'altro:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto, per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne il recupero, garantendo una distinta e adeguata gestione dei rifiuti pericolosi e di quelli da esumazione ed estumulazione, una volta individuati col Decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con quello della sanità, di cui all'art. 45, comma 4., punto b) del D.Lgs 22 / 97;
 - c) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - d) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - e) l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (fatto salvo che sono comunque considerati urbani i rifiuti "esterni", provenienti da spazzamento o giacenti su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, rive corsi acqua, ecc.).
3. E' competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nella gestione dei rifiuti il Comune può avvalersi della collaborazione del volontariato.
5. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati.
6. La privativa comunale non si applica:
 - a) alle attività di recupero dei rifiuti di cui al comma 11 dell'art. 22 (accordi di programma con Ministero Ambiente e Industria per operazioni di recupero in zona industriale);
 - b) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
7. Al Comune competono le seguenti attività:
 - a) lo smaltimento dei rsu, in tutte le singole fasi, compresa la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico;
 - b) l'organizzazione della raccolta per flussi differenziati costituisce la fase primaria del ciclo unico integrato di smaltimento finalizzata a perseguire il riciclo di materiali, la produzione di energia, la produzione di ammendante organico, la limitazione della produzione di rifiuti da trattare in modo distruttivo, lo smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rsu;
 - c) lo studio degli strumenti urbanistici, in relazione alle esigenze del servizio di smaltimento rifiuti:

- può necessitare di apposite piazzole ed aree per il posizionamento e il corretto inserimento nel tessuto urbano di cassonetti, cassoni o altri contenitori (che hanno i requisiti di "arredo urbano obbligatorio");

- deve individuare e definire in termini di destinazione d'uso alcune aree funzionali allo smaltimento dei rifiuti, che, in accordo con la pianificazione di livello di Bacino e provinciale e conformemente alla vocazione dei siti, potranno essere:

aree potenzialmente sito di discariche e/o impianti di trattamento (con particolare attenzione a quelli di compostaggio) perseguendo l'obiettivo del risanamento ambientale assieme a quello di un corretto trattamento dei rifiuti;

aree sulle quali localizzare centri di raccolta, stoccaggio provvisorio e primo trattamento dei rifiuti in attesa e per favorire il riutilizzo e l'avvio al riciclo o alle varie forme di trattamento;

d) la raccolta di tutti i dati inerenti alle attività di cui sopra per il successivo inoltro all'Ente responsabile di Bacino, alla Provincia e alla Regione;

e) l'attività informativa nei confronti dei cittadini.

Articolo 7 - Ambiti ottimali di raccolta

1. L'art. 23 del D.Lgs 22/97 dispone che la gestione dei rifiuti urbani debba avvenire per ambiti territoriali ottimali. Ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti è quello provinciale, salvo che la Provincia faccia coincidere il sub-ambito ottimale con il costituito consorzio "Consorzio di Bacino VR2 del Quadrilatero" di cui il Comune di Sona fa parte.

2. Per lo smaltimento dei rsu prodotti all'interno del bacino, l'Ente responsabile di Bacino (Consorzio) coordina le varie fasi in un quadro unitario che comprenda:

- un sistema articolato di raccolta, organizzato al fine di tenere distinte fin dall'origine le varie componenti o frazioni recuperabili o più efficacemente trattabili autonomamente;
- una o più linee di trasformazione che consentano di recuperare materiali riutilizzabili o comunque più efficacemente trattabili nelle fasi successive o energia dai rifiuti;
- lo stoccaggio definitivo in discarica dei residui del trattamento.

3. La gestione degli impianti di trattamento potrà avvenire in proprio o affidandone la costruzione e/o la successiva gestione a soggetti individuati secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 8 - Divieti ed obblighi generali

1. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private. E' ammesso il collocamento lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree serviti e negli orari stabiliti con apposito provvedimento del Sindaco, dei sacchi contenenti i rifiuti per i quali il servizio è organizzato mediante il sistema di raccolta "porta a porta" o il deposito degli appositi contenitori predisposti dal gestore del servizio di raccolta, nei quali è vietato depositare

rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati destinati secondo il presente regolamento o le disposizioni di servizio.

2. L'Amministrazione comunale attiva la vigilanza per il rispetto delle presenti norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora le violazioni possano costituire ipotesi di reato.
3. In caso di accertata inadempienza, l'organo competente, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
4. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e private, l'Amministrazione comunale provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi sul soggetto responsabile una volta individuato.
5. I produttori di rsu sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nel presente regolamento o nelle disposizioni organizzative di servizio, i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato.
6. Gli esercizi commerciali che danno vita al mercato settimanale all'aperto devono lasciare pulita l'area messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale al termine dell'orario di vendita e posizionare i rifiuti nel luogo indicato dagli incaricati comunali.
7. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

TITOLO 2 - LE MODALITÀ DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO PER GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DELLE DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTI E PROMUOVERNE IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO

Articolo 9 - Flussi di rifiuto raccoglibile

1. Nell'ambito dei rifiuti urbani di cui all'art 3, comma 2, l'organizzazione del servizio di raccolta prevede la separazione dei seguenti flussi di rifiuto:

RUR (rifiuti urbani riciclabili)

- carta da utenze domestiche
- imballaggi in carta e cartone
- imballaggi primari in vetro, metallo e plastica
- prodotti tessili e abiti
- altri materiali riciclabili

RUAP (rifiuti urbani e assimilati pericolosi)

- vernici, inchiostri, adesivi
- solventi
- prodotti fotochimici
- pesticidi
- tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio

RUANP (rifiuti urbani e assimilati non classificati pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata)

- oli e grassi
- medicinali
- batterie e pile
- altri tipi di metalli
- altri tipi di plastica
- legno

RIFIUTI UMIDI

Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in:

- rifiuti organici domestici;
- rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva);
- rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri)

RIFIUTI SECCHI

I rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate

ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
- rifiuti di particolari categorie di cui al titolo 5;

Articolo 10 - Canalizzazione dei flussi; organizzazione del servizio di raccolta e conferimento

1. Le attività di smaltimento dei rsu sono svolte dal Comune secondo modalità atte ad assicurare la raccolta differenziata. Il sistema deve essere finalizzato a responsabilizzare i cittadini fin dal momento della produzione e del conferimento.

Le frequenze di raccolta porta a porta e lo smaltimento dei materiali dalle piazzole ecologiche sono determinati dal capitolato di servizio e modificati in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale, e qualora previsto da apposita deliberazione o dal P.E.G., dal Responsabile del Servizio. Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza, urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi del D.Lgs. 267/2000 ed art. 13 D.Lgs. 22/97.

2. L'organizzazione di flussi di raccolta (e/o destinazione consentita) dei rifiuti è la seguente:

2.1 RUR (rifiuti urbani riciclabili)

2.1.1 Carta da utenze domestiche

- Raccolta porta a porta;

In questo caso l'utenza è tenuta a confezionare il materiale (legatura con spago, senza utilizzare leganti di plastica o metallici; piegatura cartoni; consegna della carta dentro ai cartoni)

- Consegna diretta presso le stazioni ecologiche (centri comunali multi-raccolta);

- E' consentita la combustione domestica interna (in camino e stufe);

- E' consentito l'utilizzo nel compostaggio domestico;

2.1.2 imballaggi in carta e cartone

- Raccolta porta a porta.

In questo caso l'utenza è tenuta a confezionare il materiale (legatura con spago, senza utilizzare leganti di plastica o metallici; piegatura cartoni)

Il pagamento del servizio è a carico di distributori e utilizzatori di imballaggi, riuniti nel Consorzio nazionale imballaggi (di seguito: CONAI);

- Consegna diretta presso le stazioni ecologiche;

- E' consentita combustione domestica interna (camino, stufe)

- E' consentito l'utilizzo nel compostaggio domestico;

2.1.3.1 imballaggi primari in plastica

- Raccolta porta a porta.

In questo caso l'utenza è tenuta a seguire le modalità di consegna rese note dal Comune, con il posizionamento del materiale in sacchi o contenitori che devono essere recuperati dall'utenza dopo la raccolta.

Il CONAI potrà stimolare i gestori del servizio al raggiungimento di livelli di

differenziazione che gli consentiranno il raggiungimento degli obiettivi minimi di riciclaggio di cui all'art. 37 comma 1 (e allegato E) del D.Lgs 22 / 97.

- Consegna diretta presso le stazioni ecologiche;

In ogni caso, il pagamento di questa parte di servizio è a carico del CONAI.

2.1.3.2 Imballaggi primari in vetro e metallo:

- Raccolta in contenitori stradali;

Il CONAI potrà stimolare i gestori del servizio al raggiungimento di livelli di differenziazione che gli consentiranno il raggiungimento degli obiettivi minimi di riciclaggio di cui all'art. 37 comma 1 (e allegato E) del D.Lgs 22 / 97.

- Consegna diretta presso le stazioni ecologiche;

In ogni caso, il pagamento di questa parte di servizio è a carico del CONAI.

2.1.4 Prodotti tessili e abiti

- Raccolte porta a porta una tantum da parte delle associazioni del volontariato

- Consegna diretta presso le stazioni ecologiche;

2.1.5 Altri materiali riciclabili

- Raccolte porta a porta una tantum da parte delle associazioni del volontariato

- Consegna diretta presso le stazioni ecologiche

2.2 RUAP (rifiuti urbani e assimilati pericolosi)

2.2.1 Vernici, inchiostri, adesivi:

- presso rivenditori autorizzati al ritiro;

- consegna diretta presso le stazioni ecologiche;

2.2.2 Solventi:

- presso rivenditori autorizzati al ritiro;

- consegna diretta presso le stazioni ecologiche;

2.2.3 Prodotti fotochimici:

- fotografi autorizzati al ritiro;

- consegna diretta presso le stazioni ecologiche;

2.2.4 Pesticidi

- consorzi agrari;

- consegna diretta presso le stazioni ecologiche;

2.2.5 Tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio

- presso rivenditori autorizzati al ritiro;

- consegna diretta presso le stazioni ecologiche.

Il deposito dei RUAP presso le piazzole ecologiche potrà avvenire previa autorizzazione del Sindaco, dopo l'ottenimento delle autorizzazioni di legge in quanto prescritte.

2.3 RUANP (rifiuti urbani e assimilati non classificati pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata)

2.3.1 Oli e grassi:

- consegna diretta presso le stazioni ecologiche;

2.3.2 Medicinali:

- contenitori stradali ubicati presso farmacie e gabinetti medici;

2.3.3 Batterie e pile:

- presso rivenditori autorizzati al ritiro;

- consegna diretta presso le stazioni ecologiche;

2.3.4 Altri tipi di metalli:

- consegna diretta presso le stazioni ecologiche;

2.3.5 Altri tipi di plastica:

- consegna diretta presso le stazioni ecologiche;

2.3.6 Legno:

- consegna diretta presso le stazioni ecologiche.

2.4 RIFIUTI UMIDI

2.4.1 Rifiuti organici domestici;

- raccolta domiciliare a sacco di MATER-BI;

- compostaggio domestico;

- è consentito l'utilizzo degli scarti organici per il mantenimento animali domestici.

Alle utenze domestiche verrà distribuito da parte del Comune un secchiello (biopattumiera) per il contenimento in casa del materiale raccolto prima del conferimento esterno del sacco.

La raccolta dei rifiuti organici domestici avviene a sacco porta a porta.

Le utenze sono tenute:

- a consegnare i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi in **mater bi** trasparente, recanti la scritta " Comune di Sona: raccolta del rifiuto umido";
- ad acquistare i sacchi presso le sedi o con le modalità indicate dall'Amministrazione comunale;
- a posizionare i sacchi lungo la pubblica strada esclusivamente subito prima del passaggio del servizio di raccolta all'interno di un contenitore al fine di evitare in caso di rottura del sacchetto la fuoriuscita del materiale e l'intervento di animali;

La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce illecito amministrativo ed evasione tariffaria, sanzionato a norma del presente regolamento.

L'acquisto dei sacchi per la raccolta del rifiuto umido è una modalità del pagamento della parte variabile della tariffa (v. TITOLO 8)

2.4.2 Rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva):

- raccolta domiciliare a sacco;

- raccolta domiciliare a contenitore;

- è consentito l'utilizzo degli scarti organici per il mantenimento animali domestici.

Alle attività di ristorazione e commerciali produttrici di frutta e verdura verrà distribuito, da parte del Comune, un bio-contenitore in dotazione.

La frequenza di raccolta sarà la stessa prevista per le utenze domestiche.

La raccolta è determinata dall'utenza mediante esposizione o meno del bio-contenitore sul fondo stradale il giorno del passaggio del servizio.

2.4.3. Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri):

- compostaggio domestico;

- consegna diretta presso le stazioni ecologiche.

I privati che eseguono la manutenzione del giardino e gli addetti alla manutenzione del verde pubblico sono tenuti a portare i materiali vegetali di scarto (sfalci, potature, manutenzione siepi) presso le stazioni ecologiche.

Gli addetti alla manutenzione dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei (lumini, involucri di plastica, ecc.) e a canalizzarne il conferimento nei contenitori dedicati. Devono essere escluse le corone, troppo voluminose e frammiste a materiali estranei non compostabili.

2.5 RIFIUTI SECCHI

2.5.1. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate è a sacco porta a porta.

Le utenze sono tenute:

- a consegnare i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi in PE trasparente, recanti la scritta " Comune di Sona: raccolta del rifiuto secco non riciclabile";
- ad acquistare i sacchi presso le sedi o con le modalità indicate dall'Amministrazione comunale;
- a posizionare i sacchi lungo la pubblica strada esclusivamente subito prima del passaggio del servizio di raccolta, possibilmente all'interno di contenitori privati;

Il Sindaco può imporre la dotazione di un contenitore (la cui capienza va relazionata alla produzione di rifiuti secchi non riciclabili) per lo stoccaggio del rifiuto fino al passaggio del servizio, al fine di evitare situazioni ambientali indecorose.

Sarà possibile posizionare lungo la pubblica strada sia i sacchi che il contenitore che li contiene; in questo caso gli addetti alla raccolta, dopo lo svuotamento, lo lasceranno sul posto e il ritiro avverrà a cura dell'utenza stessa.

La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce illecito amministrativo ed evasione tariffaria, sanzionato a norma del presente regolamento.

L'acquisto dei sacchi per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile è una modalità del pagamento della parte variabile della tariffa (v. TITOLO 8)

2.5.2 Rifiuti secchi ingombranti.

I cittadini sono tenuti a smaltire i rifiuti ingombranti in uno dei seguenti modi:

- conferendoli direttamente presso le stazioni ecologiche nei giorni programmati per l'apertura;
- solo in casi eccezionali, può essere concesso l'intervento del servizio comunale per l'asporto domiciliare; in questo caso i materiali raccolti saranno portati alle stazioni ecologiche (dove può avvenire la cernita dei materiali riciclabili, ferro e cartoni);

2.5.3 Rifiuti di particolari categorie.

I detentori di beni durevoli di cui all'art. 24, qualora non provvedano alla consegna al rivenditore al momento dell'acquisto di un bene di tipologia equivalente, devono conferire al servizio pubblico presso le stazioni ecologiche nei giorni programmati per l'apertura;

I detentori di oli e grassi vegetali ed animali esausti di cui all'art. 26 hanno l'obbligo di conferire i suddetti rifiuti al servizio pubblico presso le stazioni ecologiche nei giorni programmati per l'apertura.

2.6 ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

2.6.1 Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e altri rifiuti urbani

2.6.1.1 I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade sono raccolti a cura del Comune con propri uomini e mezzi secondo le frequenze e con le modalità previste all'art. 28, e avviati a discarica.

2.6.1.2 I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono raccolti in contenitore chiuso mobile posizionato presso i cimiteri.

2.6.2 Rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.

Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (v. TITOLO 4) si integra con quello di raccolta dei rifiuti urbani ed ha quindi le modalità descritte più sopra per le varie frazioni, salvo diversa disposizione stabilita dal Sindaco a mezzo Ordinanza o dalla Giunta Comunale secondo le rispettive competenze.

Articolo 10 Bis – Isole ecologiche

1. Il Comune istituisce e gestisce direttamente o in appalto a terzi le isole ecologiche.
2. Nelle isole ecologiche vengono predisposti idonei contenitori per la raccolta differenziata dei seguenti rifiuti:
 - RUR (rifiuti urbani riciclabili) di cui all'art.10 punto 2.1 e seguenti;
 - RUAP (rifiuti urbani e assimilati pericolosi) di cui all'art.10, punto 2.2 e seguenti;
 - RUANP (rifiuti urbani e assimilati non classificati pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata) di cui all'art.10 punti 2.3.1., 2.3.3. e seguenti;
 - Rifiuti umidi di giardini e parchi di cui all'art.10 punto 2.4.3.;
 - Rifiuti secchi di cui all'art.10 punto 2.5.1.;
 - Rifiuti secchi ingombranti di cui all'art.10 punto 2.5.2.;
 - Rifiuti di particolari categorie di cui all'art.10 punto 2.5.3..
3. Il conferimento di rifiuti nelle isole ecologiche deve avvenire nei giorni ed orari programmati per l'apertura e secondo le prescrizione indicate dall'art.10 per ciascuna tipologia di rifiuto.

Articolo 11 - Disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti (beni durevoli, rifiuti sanitari, veicoli a motore, oli e grassi vegetali e animali esausti, beni in polietilene)

1. La gestione dei rifiuti composti da beni durevoli (che sono rifiuti urbani ingombranti: frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; computers; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria) i rifiuti sanitari e i veicoli a motore (rifiuti speciali la cui gestione va sottoposta a particolari cautele), gli oli e i grassi vegetali e animali esausti, i beni in polietilene diversi dagli imballaggi, va fatta tenendo presente le indicazioni di cui agli art. da 44 a 48, di cui al Titolo III del D.Lgs 22 / 97.

Articolo 12 - Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento

1. Come disposto dall'art.21, comma 2, lettera f) del D.Lgs 22 /1997 i Comuni devono provvedere alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo

smaltimento.

2. Le pesate vengono effettuate dalla ditta appaltatrice del servizio sulla pesa all'uopo indicata con apposito provvedimento dal responsabile comunale della gestione del servizio, da ogni automezzo prima dell'inizio ed una volta ultimato il proprio giro di raccolta.

I bindelli di pesatura devono essere immediatamente consegnati al funzionario comunale preposto.

Articolo 13 - Estensione e frequenze del servizio di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è esteso a tutto il territorio comunale, ad eccezione della raccolta della frazione umida, dalla quale sono escluse le zone del territorio più vocate per la pratica del compostaggio domestico e della raccolta della carta per le aree particolarmente decentrate individuate con apposita cartografia dal responsabile del servizio. La Giunta Comunale, o il Sindaco nei casi di indifferibilità ed urgenza, possono modificare l'ambito di raccolta di ogni tipologia di rifiuto per adeguare il servizio alle variate esigenze dell'utenza.

2. Il servizio di raccolta stradale viene svolto di norma con le seguenti frequenze¹:

RUR (rifiuti urbani riciclabili)

- carta da utenze domestiche: quindicinale
- imballaggi in carta e cartone: settimanale
- imballaggi primari in vetro, metallo: quindicinale
- imballaggi primari in plastica: settimanale

RIFIUTI UMIDI

Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in:

- rifiuti organici domestici: bisettimanale
- rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva): bisettimanale;

RIFIUTI SECCHI

- rifiuti urbani e assimilati: settimanale.

3. La raccolta avviene di norma nelle ore mattutine della giornata.

Le frequenze di raccolta e lo smaltimento dei materiali dalle piazzole ecologiche sono determinate dal capitolato di servizio e modificate in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale e, qualora previsto da apposita deliberazione o dal P.E.G., dal responsabile del servizio.

Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi del D.Lgs. 267/2000 ed art. 13 D.Lgs. 22/97.

4. Gli orari di apertura delle stazioni ecologiche e le loro variazioni sono comunicati alla popolazione in forme che consentano la più appropriata diffusione dell'informazione.

¹ Modificabili a mezzo ordinanza sindacale

5. In generale modalità ed orari di svolgimento dei servizi di raccolta vengono fissati e possono essere variati in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale e, qualora previsto da apposita deliberazione o dal P.E.G., dal responsabile del servizio. Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi del D.Lgs. 267/2000 ed art. 13 D.Lgs. 22/97.

Articolo 14 - Trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti

1. L'Amministrazione comunale incoraggia la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti, in particolare per le abitazioni poste nelle zone non interessate dal servizio di raccolta stradale della FORSU.

2. Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla "in proprio", a mezzo bio-compostatore o gestione di cumulo o silos di compostaggio o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad emissione di odori molesti o nocivi.

Articolo 15 - Campagne di sensibilizzazione e informazione

1. L'Amministrazione comunale cura, con il coordinamento dell'Ente responsabile del bacino qualora costituito, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Vanno organizzate in particolare tutte quelle iniziative finalizzate a preparare il consenso e la partecipazione attiva della popolazione, facendo capire che ognuno ha un ruolo e dei doveri verso la comunità nella gestione dei rifiuti, e che massimizzando il recupero è possibile contenere i costi economici e ambientali della gestione dei rifiuti.

3. E' necessario puntare al massimo sulla sensibilizzazione preventiva, suscitando attenzione (lettere alla cittadinanza; articoli su giornali locali), dando informazione e consigli comportamentali (manifesti, volantini opuscoli all'insegna del "perché riciclare" e del "dove lo metto"; istruzioni per il conferimento; compostaggio domestico) L'amministrazione comunale può avvalersi altresì dell'apporto di sponsorizzazioni da parte di aziende del settore e/o istituti bancari o assicurativi.

4. I necessari obblighi e divieti devono essere accompagnati da ordinanze sindacali che esplicitino anche le sanzioni previste e le azioni di vigilanza previste.

Articolo 16 - Ordinanze e sistema sanzionatorio per il rispetto delle modalità di conferimento

1. Le evoluzioni del sistema (introduzione di nuove raccolte, o di nuove metodiche, o di nuove modalità di gestione) decise dalla Giunta Comunale o a mezzo di ordinanze del Sindaco dovranno indicare in modo preciso i necessari comportamenti che l'utenza dovrà assumere per rendere possibile il corretto svolgimento del servizio.
2. Con i medesimi provvedimenti verranno indicate le modalità di sensibilizzazione della popolazione da attivare al riguardo e le sanzioni previste per l'utenza inadempiente, nei limiti fissati dall'art. 47, comma 2.

Articolo 17 - Obbligo di riciclaggio (o compostaggio). Commercializzazione dei residui recuperabili

1. La/e ditta/e e i soggetti che svolgono il servizio di raccolta per flussi dei residui recuperabili devono provare all'Amministrazione Comunale che i materiali raccolti sono avviati al riciclaggio (se riciclabili) e al compostaggio (frazione umida).
2. Tutti questi soggetti sono tenuti a far pervenire all'Ufficio Tecnico del Comune copia delle bolle di consegna, dei bindelli di pesatura, delle fatture di pagamento/addebito o di altra documentazione rilasciate dagli utilizzatori che provi l'avvenuto avvio al recupero dei residui recuperabili consegnati.
3. Per quanto riguarda proprietà dei rifiuti e condizioni economiche fa fede quanto stabilito nelle convenzioni con i soggetti recuperatori. Al fine di incentivare i soggetti recuperatori, di norma la proprietà dei rifiuti una volta raccolti è assegnata, salvo diverso contenuto contrattuale, alla ditta che effettua la raccolta stessa, alla cooperativa o alla associazione di volontariato.

Articolo 18 - Gestione dei rifiuti in centri commerciali integrati

1. I centri commerciali integrati devono organizzare in modo unitario e integrato la gestione dei rifiuti, mediante disposizioni volte a perseguire:
 - la massima separazione delle varie frazioni dei rifiuti per flussi, onde massimizzarne riutilizzo, riciclaggio e recupero;
 - la corretta applicazione delle disposizioni di legge relative alla gestione degli imballaggi e del rifiuto da imballaggio di cui al titolo II del D.Lgs 22 / 1997;
 - l'eventuale uscita dalla privativa comunale per le attività di recupero dei rifiuti assimilati di cui all'art. 21, comma 7 del D.Lgs 22 /1997;
 - la concentrazione di rifiuti in appositi contenitori e/o aree di deposito all'uopo individuate in accordo con il comune e la ditta appaltatrice del servizio e controllate a cura e spese del centro commerciale medesimo, al fine di agevolare l'economicità e l'efficienza del servizio secondo le prescrizioni comunali e nel rispetto della differenziazione e recupero dei materiali riciclabili evitando danni o compromissioni

anche temporanee dell'ambiente.

Qualora in concomitanza di particolari manifestazioni o promozioni commerciali o trasformazioni di offerte al pubblico di servizi, il centro commerciale, qualora nel suo complesso preveda variazioni significative nella produzione dei rifiuti, deve preventivamente avvisare per iscritto almeno trenta giorni prima della data dell'evento, il Sindaco ed il responsabile del servizio affinché siano adottate le misure necessarie ad affrontare le problematiche conseguenti. L'omissione di tale obbligo comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di legge, l'addebito a carico del centro commerciale delle maggiori spese che il Comune dovesse sostenere per lo smaltimento dei rifiuti e comunque per eliminare situazioni di compromissione ambientale, anche se temporanea.

2. La gestione unitaria e integrata dei rifiuti da parte dei centri commerciali integrati può avvenire:

- servendosi o meno del servizio comunale di raccolta per quanto riguarda le attività di recupero dei rifiuti assimilati e la gestione dei rifiuti di imballaggio;
- utilizzando in ogni caso il servizio comunale di raccolta per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti assimilati non recuperabili (con le modalità previste al precedente art. 10);
- In ogni caso la tariffa sarà pagata dalle singole attività insediate nel centro, sia per la parte fissa che per la parte variabile, salvo che per gli spazi comuni dove provvederà il soggetto gestore.

3. Nell'ambito della gestione unitaria e integrata dei rifiuti i centri commerciali integrati possono provvedere direttamente alla realizzazione e gestione di centri di raccolta di imballaggi usati secondari e terziari e di rifiuti da imballaggio secondari e terziari di cui all'art. 21 comma 9, favorendo gli accordi tra produttori ed utilizzatori ivi previsti.

4. Il non assicurare la gestione unitaria e integrata dei rifiuti di cui al presente articolo o il farlo con carenze che possano comportare costi aggiuntivi e/o disfunzioni organizzative alla gestione del servizio comunale di raccolta sarà sanzionato a norma di legge e del presente regolamento; verranno inoltre posti a carico del soggetto trasgressore i maggiori oneri e le spese aggiuntive inerenti e conseguenti la violazione che il comune dovesse sostenere.

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI NECESSARIE A OTTIMIZZARE LE FORME DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRIMARI DA IMBALLAGGIO IN SINERGIA CON ALTRE FRAZIONI MERCEOLOGICHE, FISSANDO STANDARD MINIMI DA RISPETTARE

Articolo 19 - Definizioni e classificazioni

1. Si intende per:

- imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati per lo stesso scopo;

- imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

- imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

- imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

- rifiuto da imballaggio: ogni imballaggio o materiale da imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 2, comma 1, escluso i residui della produzione;

- gestione dei rifiuti da imballaggio: le attività di gestione di cui all'art. 2, comma 4;

- produttori: i fornitori di materiali da imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale da imballaggio;

- utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

- accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 20.

2. Per quanto qui non specificato, nella gestione dei rifiuti da imballaggio valgono le altre definizioni di cui all'art. 35 del D.Lgs 22 / 1997.

3. Allo scopo di definire senza ambiguità l'attribuzione dei rifiuti da imballaggio alla categoria dei primari, secondari e terziari, il Comune può emanare ed aggiornare, in stretto legame con l'evoluzione della normativa nazionale in materia, un "Regolamento di classificazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio" generati sul proprio territorio.

Articolo 20 - Obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio

1. In conformità con l'allegato E del D.Lgs 22 / 1997, gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio da perseguire a livello di ambito ottimale di raccolta sono i seguenti:
 - da un minimo del 50% ad un massimo del 65% in peso (al netto degli scarti) dei rifiuti da imballaggio deve essere oggetto di recupero (materia ed energia) entro 5 anni;
 - all'interno di questa quota, da un minimo del 25% ad un massimo del 45% in peso deve essere oggetto di riciclo entro 5 anni;
 - la percentuale di riciclo, per ciascun materiale, deve essere compresa da un minimo del 15% ad un massimo del 25% in peso entro 5 anni.
2. Qualora detti obiettivi non siano raggiunti, alle diverse tipologie di materiali da imballaggio sono applicate misure di natura economica proporzionate al mancato raggiungimento dei singoli obiettivi, da riutilizzare per promuovere prevenzione, raccolta differenziata, riciclaggio e recupero.
3. A livello comunale, il raggiungimento degli standards di raccolta si considera raggiunto in caso di raggiungimento degli obiettivi di cui all'allegato 1 (che può essere aggiornato dal Consiglio Comunale, anche in relazione all'adozione e aggiornamento degli obiettivi di cui al comma 4. dell'art. 37 del D.Lgs 22 / 97 da parte dei ministeri competenti).

Articolo 21 - Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio

1. Le attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio devono innanzitutto puntare alla riduzione di questi ultimi e in secondo luogo al loro riciclaggio.
2. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
3. Il costo della raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti da imballaggio è sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori.
4. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
5. Per gli imballaggi primari (ad es.: contenitori per liquidi e materiali posti in vendita in contenitori di vetro, metallo, plastica ma anche contenitori mono-confezione di carta e cartone - es. biscotti, detersivi, pasta, ecc.) la responsabilità dell'organizzazione della raccolta differenziata (che deve essere selezionata dagli altri rifiuti di tipo domestico) è della pubblica amministrazione, mentre produttori e utilizzatori sono tenuti ad adempiere all'obbligo di raccolta dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, oltre che a finanziare le raccolte eseguite dal servizio pubblico. A tal fine costituiscono il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), che provvede tra l'altro alla ripartizione tra gli stessi dei costi delle operazioni di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero degli

imballaggi primari effettuate dalle amministrazioni locali.

6. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi di raccolta differenziata che consentano ai consumatori di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio primario selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuto da imballaggio.

7. Dal 01.03.1998 è proibito immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data, gli imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

8. Per la raccolta (su superfici private) degli imballaggi secondari e terziari, i produttori possono:

- organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero (ma chi non è in grado di dimostrarne la capacità dovrà aderire ai consorzi di cui al punto successivo);
- aderire ad uno dei Consorzi che vengono costituiti (ai sensi dell'art.40 del Dlgs 22 / 97) per ciascuna tipologia di materiale da imballaggio
- mettere in atto un sistema cauzionale (e in questo caso gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione sono esclusi dal calcolo per la ripartizione dei costi della raccolta differenziata di cui al comma 5).

9. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari ed a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

10. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati (ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo e recupero) dei rifiuti da imballaggio.

TITOLO 4 - L'ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Articolo 22 - I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani

1. Possono essere assimilati, ai fini della gestione, ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti in ambito non domestico dalle attività di cui ai punti d), e), f) del comma 3. dell'art. 3 (cioè i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti da attività commerciali; i rifiuti da attività di servizio).²

2. La gestione dei rifiuti assimilati rientra di norma nella gestione dei rifiuti urbani, gestita con privativa comunale ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.Lgs 22 / 97.

3. Ai sensi dello stesso art. 21, comma 7 del Dlgs.22/97, la privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati. I loro produttori hanno due scelte:

- organizzare autonomamente la gestione del proprio rifiuto recuperabile, e dare obbligatoriamente comunicazione e dimostrazione documentale al Comune dell'avvenuto avvio al recupero, ed acquisire il diritto alla riduzione tariffaria (da applicare alla parte variabile della tariffa, quella variabile è infatti applicata al rifiuto non recuperabile)
- conferire il rifiuto al servizio pubblico di raccolta.

I contributi CONAI annualmente riconosciuti al Comune in rapporto dei quantitativi dei rifiuti avviati al riciclo/recupero saranno portati in diminuzione dei costi complessivi da coprire, al fine del calcolo della tariffa annua per le utenze domestiche e non domestiche.

5. Il Servizio Tributi del Comune di Sona predisporrà periodicamente un elenco delle utenze domestiche e non domestiche autorizzate al conferimento dei rifiuti presso le piazzole ecologiche.

L'utente non inserito nell'elenco di cui sopra sarà da considerare non autorizzato al conferimento dei rifiuti presso le piazzole ecologiche, salvo l'esibizione della copia della dichiarazione di attivazione presentata al Servizio Tributi del Comune e regolarmente datata e firmata dai funzionari competenti.

² Questo significa che i rifiuti indicati nelle altre fattispecie di cui all'art. 3, comma 3 (a) rifiuti da attività agricole ed agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.) sono e restano rifiuti speciali. Naturalmente restano urbani i rifiuti prodotti all'interno di presidi impiantistici in cui si producono rifiuti speciali non attinenti la produzione (es.: mense, locali di servizi, uffici, magazzini).

Articolo 23 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai sensi del comma 1 del precedente articolo avviene per qualità e per quantità.

Fino alla determinazione da parte dello Stato dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 18. Comma 2. lettera d) del D.Lgs 22/97, si applicheranno le norme contenute nei commi successivi del presente articolo.

2. Sono assimilati per qualità i rifiuti descritti nell'ALLEGATO N. 2 al presente Regolamento.

3. L'assimilabilità quantitativa dei rifiuti di cui al comma 1 agli urbani viene stabilita in funzione della capacità di gestione del servizio pubblico di raccolta.

Le soglie quantitative di riferimento sono quelle calcolate sulla base del coefficiente K_d max - NORD di cui alla tabella 4.a del D.P.R. 158/99; a ciascuna categoria di appartenenza dell'attività svolta sulla superficie ove si producono rifiuti assimilati per qualità corrisponde un coefficiente K_d .

Il coefficiente K_d è il coefficiente di produzione in kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto connessa alla tipologia di attività; pertanto la quantità annua massima entro cui considerare i rifiuti assimilati per quantità si ottiene attraverso la seguente funzione: $K_d \times mq$ (superficie ove tale rifiuto è prodotto).

I coefficienti K_d stabiliti per ciascuna categoria di utenza non domestica sono specificati in dettaglio nell'ALLEGATO 3 al presente Regolamento.

Non concorrono al calcolo della soglia quantitativa massima i rifiuti riciclabili/recuperabili, che dovranno essere conferiti dal detentore con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 22 del presente Regolamento.

TITOLO 5 - NORME PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo 24 - Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli

1. I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente. Soltanto in subordine, essi vanno conferiti alle stazioni ecologiche.
2. Qualora si realizzassero accordi di programma quali quelli previsti dai comma 2. e 3. dell'art 44 del D.Lgs 22 / 97, i soggetti ad essi interessati potranno far riferimento ai gestori delle stazioni ecologiche o proporre forme alternative di gestione, la cui implementazione va peraltro subordinata all'accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, e con facoltà del Consiglio comunale di estendere le tipologie interessate, sono sottoposte alle disposizioni del presente articolo i seguenti beni durevoli:
 - frigoriferi;
 - surgelatori e congelatori;
 - computer;
 - lavatrici e lavastoviglie;
 - condizionatori d'aria

Articolo 25 - Rifiuti sanitari, veicoli a motore

1. La gestione dei rifiuti sanitari e dei veicoli a motore (che sono rifiuti speciali) deve avvenire nelle forme previste dagli art. 45 e 46 del D.Lgs 22 / 97.

Articolo 26 - Rapporti con il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti

1. Il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (di cui all'art. 47 del D.Lgs 22 / 97) deve assicurare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo degli oli e i grassi vegetali e animali esausti consegnati dalle utenze domestiche alle piazzole ecologiche comunali.
2. Chiunque detenga in ragione della propria attività oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a stoccare gli stessi presso la propria attività e in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento in attesa del

conferimento al Consorzio, e non può conferire i materiali presso le piazzole ecologiche comunali.

Articolo 27 - Rapporti con il Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene

1. A partire dalla data di operatività delle operazioni di raccolta, riciclaggio e altre forme di recupero dei beni in polietilene diversi dagli imballaggi di cui all'art.35, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs 22 / 97, l'Amministrazione comunale può istituire forme di raccolta dei rifiuti generati da detti beni presso le piazzole ecologiche comunali.

**TITOLO 6 - LA GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI
COMUNALI DI CARATTERE AMBIENTALE**

Articolo 28 - Gestione dello spazzamento

1 I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; e quelli di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua raccolti al servizio pubblico, sono smaltiti in discarica autorizzata.

2. Il servizio è svolto dalle Amministrazioni comunali in economia, o mediante appalto a terzi.

3. Le modalità del suo svolgimento (zone interessate, modalità di svolgimento, frequenza dei passaggi) e il suo coordinamento sono affidati agli uffici tecnici comunali, che provvedono anche all'avvio a discarica dei materiali raccolti a mezzo della ditta appaltatrice del servizio di raccolta rsu.

4. Le attuali modalità sono le seguenti:

a) Spazzamento strade pubbliche:

- raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni effettuato entro il perimetro comunale secondo una percorrenza ed una frequenza definita dall'Ufficio Tecnico Comunale.

b) Cestini e contenitori:

- allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici e/o uso pubblico l'ente gestore provvede ad installare e gestire appositi cestini e similari in aree pubbliche e/o private ad uso pubblico. E' vietato conferire rifiuti urbani domestici o altri rifiuti in detti contenitori. Lungo i percorsi naturalistici e nelle aree ricreative in genere sono collocati adeguati contenitori opportunamente segnalati con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti al suolo.

I contenitori collocati nelle aree pubbliche e private devono essere svuotati secondo le modalità e con le frequenze previste dal servizio pubblico.

TITOLO 7 - NORME PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 29 - Oneri dei produttori e detentori di rifiuti speciali

1. I produttori di rifiuti speciali assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti alla Ditta che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, se con essa è stata stipulata apposita convenzione;
- d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 16 del D.Lgs 22 / 97.

2. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 del D.Lgs 22 / 97 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi.

TITOLO 8 - ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 30 - Zone di effettuazione del servizio

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune in tutto il territorio comunale, con le modalità indicate all'art. 13.
2. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relativamente alla frequenza della raccolta, l'utente avrà diritto a proporzionale riduzione/rimborso della parte variabile della tariffa per il periodo di carente servizio.

L'utente dovrà, al fine di ottenere la riduzione della tariffa, presentare al servizio tributi formale e motivata richiesta attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio di raccolta.

Il servizio tributi dovrà richiedere al servizio ecologia del Comune di valutare l'effettivo disagio dell'utente sulla base della distanza dal più vicino punto di raccolta.

La percentuale di riduzione o rimborso sarà determinata dalla Giunta Comunale e non potrà comunque superare il 40% della parte variabile della tariffa..

3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere allo smaltimento proprie spese mediante ditte autorizzate con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, da presentare all'Ufficio Tributi, di una quota della parte variabile della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.

TITOLO 9 - DIVIETI E SANZIONI

Articolo 31 – Divieti

1. Su tutto il territorio comunale è vietato:
 - a) Abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori stradali, salvo il deposito temporaneo ai fini della raccolta come normati nel Titolo II del presente regolamento;
 - b) Conferire nelle piazzole ecologiche e nei contenitori stradali rifiuti non prodotti nel territorio comunale di Sona;
 - c) Conferire nelle piazzole ecologiche rifiuti speciali assimilabili agli urbani senza l'autorizzazione del Comune;
 - d) Conferire e depositare rifiuti nelle piazzole ecologiche al di fuori o in difformità dalle indicazioni degli appositi contenitori, o degli addetti alla vigilanza, o al di fuori del cancello delle stesse, o al di fuori degli orari di apertura;
 - e) Conferire nei contenitori dedicati a specifiche categorie di rifiuti materiali non

- compatibili per quantità o qualità;
- f) Depositare su aree pubbliche o private aperte al pubblico rifiuti oggetto di raccolta differenziata, in orari diversi da quelli prescritti da apposita ordinanza del Sindaco;
 - g) Smaltire i rifiuti urbani in maniera diversa da quanto previsto dal presente regolamento e comunque al di fuori del territorio del Comune di Sona.
2. Sulle piazzole ecologiche è vietato:
- a) Selezionare ed asportare materiali senza il preventivo assenso degli incaricati della gestione.

Articolo 32 – Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento in materia non tariffaria e non previste da leggi statali o regionali, si applicano le sanzioni di cui al T.U.L.C.P. approvato con Regio Decreto 03.03.1934, n.383³ con le modalità di cui alla legge 24.11.1981, n.689⁴ con un minimo di € 25,82. ed un massimo di € 516,46.
2. I rifiuti collocati dal produttore, per la raccolta da parte del servizio pubblico, in violazione delle caratteristiche quantitative o qualitative prescritte dal presente regolamento verranno lasciati sul posto con obbligo da parte del produttore medesimo di ritirarli dagli spazi pubblici immediatamente dopo il passaggio degli operatori e di conferirli adeguati alle norme nel passaggio del servizio successivo. Nel caso le violazioni e/o le inadempienze provochino disservizi e/o compromissioni igienico-ambientali, il responsabile del servizio ecologia provvederà ad ordinare l'esecuzione d'ufficio delle operazioni necessarie per ripristinare la legalità violata, ponendo le spese a carico del soggetto inadempiente.

³ R.D. 3 marzo 1934, n. 383 "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale" Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 17 marzo 1934, n. 65.

⁴ L. 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

TITOLO 10 - ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

Articolo 33 - Abrogazioni

1. Sono abrogati il titolo 1,2,3,4,5,6,7 del precedente regolamento del servizio integrato per la gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19.02.1998, modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 del 25.02.1999, n.141 del 22.12.1999, n.90 del 28.12.2000, n.99 del 29.11.2001, n.26 del 04.03.2003 e n. 6 del 26.02.2004.
2. Sono soppresse tutte le disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento.
3. Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge.

Allegato 1 (art. 20, comma 3)

DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI PER RAGGIUNGERE GLI STANDARDS DI RACCOLTA (art. 20, comma 3)

materiale	t/a pres. rsu Sona	Tonn .ob. min. ricicl. (15%)
Vetro ¹	396,00	59,40
Metalli ¹	10,25	1,54
Plastica ¹	154,00	23,10
Carta ¹	35,20	5,28

¹ Valori corrispondenti a quelli della frazione stimati appartenere alla quota di imballaggi. Ad es. i metalli non sono solo imballaggi primari. Ad essi è stato attribuito il 5% del rsu rifiuto "metalli " stimato 180 t/a a Sona e 205 t/a a Sona (rispettivamente 18 e 20,5 t/a). Su questa base si sono stimate anche le altre frazioni: per il vetro si è attribuito agli imballaggi il 75% del rifiuto; per la plastica il 25%, per la carte il 2,5%.

L'allegato ha puro valore esemplificativo.

I calcoli sono basati su una presunzione di attribuzione in seguito a stime di progetto e andrebbero affinate con una analisi merceologica effettuata con le tecniche in uso a livello nazionale (da promuovere a spese del Conai) per essere più precisi quando il raggiungimento degli obiettivi diverrà obbligatorio.

Oltre agli obiettivi minimi di riciclaggio del 15% per materiale si ricorda che produttori e utilizzatori sono tenuti al raggiungimento del recupero come materia o energia da un minimo del 50% ad un massimo del 65% del totale degli imballaggi immessi sul mercato e ad un riciclo da un minimo del 25% ad un massimo del 45% del totale degli imballaggi immessi sul mercato.

Allegato 2 (art. 23, comma 2 -3)**L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI****Rifiuti assimilati per qualità**

Codici rifiuto	tipo rifiuto	destinaz.
<ul style="list-style-type: none"> • imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e esimili); • contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili)*; • materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica o simili); • manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili) 	rifiuti urbani riciclabili	PE, RDS
<ul style="list-style-type: none"> • scarti di legno provenienti da falegnameria*; fibra di legno e pasta anche umida, purché palpabile; • scarti in gen. della produz. di alimentari, purché non liquidi, quali ad es. scarti di caffè, dell'ind. molitoria e della plastificaz., partite di alimenti deteriorati • scarti lavoraz. frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche deriv. da lavoraz, basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, sc. di sgranatura e di trebbiatura e simili); • residui animali e vegetali provenienti dalla estrazione dei principi attivi 	umido	PE, RDS
<ul style="list-style-type: none"> • accoppiati, quali carta plastificata, metallizzata, adesiva, catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; • frammenti e manufatti di vimini e sughero; paglia e prodotti di paglia; • feltri e tessuti non tessuti; • pelle e similpelle; • gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni resine termoplastiche e termoindurenti, in genere allo stato solido e manufatti di tali materiali; • rifiuti ingombranti; • imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili); • moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; • nastri abrasivi; • cavi e materiale elettrico in genere; • pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; • altri rifiuti potenzialmente assimilabili ai rifiuti urbani. 	secco non riciclabile	PE, RDS

*Purché non classificati pericolosi dal D.Lgs 22/97

Legenda: PE: piazzole ecologiche; RDS: raccolta differenziata stradale; RS: raccolta stradale

Allegato 3 (art. 23, comma 2 -3)**Rifiuti assimilati per quantità**

Ciascuna utenza non domestica deve essere riferita ad una categoria di attività di cui alla tabella 4 a del D.P.R. 158/99, di seguito riportata.

Per ogni attività viene individuato un coefficiente Kd massimo:

Categoria	Kd coeff. di produzione in Kg/mq anno
	max
(1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5.50
(2) Cinematografi e teatri	3.50
(3) Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	4.90
(4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7.21
(5) Stabilimenti balneari	5.22
(6) Esposizioni, autosaloni	4.22
(7) Alberghi con ristorante	13.45
(8) Alberghi senza ristorante	8.88
(9) Case di cura e riposo	10.22
(10) Ospedali	10.55
(11) Uffici, agenzie, studi professionali	12.45
(12) Banche ed istituti di credito	5.03
(13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	11.55
(14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14.78
(15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6.81
(16) Banchi di mercato beni durevoli	14.58
(17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12.12
(18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8.48
(19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11.55
(20) Attività industriali con capannoni di produzione	7.53
(21) Attività artigianali di produzione beni specifici	8.91
(22) Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	78.97
(23) Mense, birrerie, amburgherie	62.55
(24) Bar, caffè, pasticceria	51.55
(25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	22.67
(26) Plurilicenze alimentari e/o miste	21.40
(27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	92.56
(28) Ipermercati di generi misti	22.45
(29) Banchi di mercato genere alimentari	56.78
(30) Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	15.68

La soglia quantitativa si ottiene applicando la formula $Kd \times mq$ (superficie operativa); il risultato identifica il quantitativo massimo di rifiuti urbani e assimilati che il produttore può conferire al servizio pubblico.

Oltre la soglia quantitativa stabilita come sopra descritto i rifiuti prodotti sulle superfici operative di produzione divengono speciali ed il produttore è tenuto allo smaltimento in proprio.